

## **TI\_GERICHTE 52.1997.182 vom 26. November 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-11-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.182](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.182)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.182 du 26 novembre 1997

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.182 del 26 novembre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

LDDS, che nella versione odierna concede al coniuge straniero di un cittadino svizzero il diritto al rilascio di un permesso di dimora, e questo non solo alla moglie straniera di uno Svizzero, bensì, ugualmente, al marito straniero di una cittadina svizzera. Scopo della disposizione testé menzionata è quello di permettere il ricongiungimento tra coniugi stranieri e svizzeri su suolo elvetico, in costanza di un valido vincolo matrimoniale. 4. 4.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente si è unita in matrimonio con il cittadino svizzero \_\_\_\_\_ il 4 settembre 1994 a Santo Domingo. Poco dopo la celebrazione delle nozze ella ha subito presentato il 19 settembre 1994 domanda di entrare in Svizzera. Ottenuta la revoca del divieto d'entrata che era stato pronunciato in passato nei suoi confronti, \_\_\_\_\_ è quindi potuta giungere in Svizzera il 2 febbraio 1994, data del suo arrivo all'aeroporto di Zurigo. Per contro, anche dopo il matrimonio, il marito è costantemente rimasto a Santo Domingo, dove, in base alle dichiarazioni rese dalla ricorrente e ad altra documentazione agli atti, risiede e svolge la sua attività professionale nel settore turistico. Nei primi due anni di permanenza in Svizzera, la ricorrente si è recata a tre riprese a Santo Domingo, dove vi è rimasta per dei periodi piuttosto lunghi di rispettivamente cinque, due e un mese. Benché non sia dato a sapere l'esatta ragione di questi viaggi al paese d'origine, non si può affatto escludere che l'insorgente, come sostenuto nel ricorso, abbia in queste occasioni effettivamente inteso far visita al marito ivi residente per ragioni professionali. Non risulta per contro dagli atti che \_\_\_\_\_ sia rientrato nel corso di questi ultimi anni in Svizzera, neppure per brevi periodi, al fine di rendere visita alla moglie o per altre ragioni. La sua permanenza oltre oceano dura oramai da oltre tre anni e i diversi elementi agli atti sembrano indicare come la stessa non sia destinata a cessare entro breve tempo. 4.2. Già sulla base di queste emergenze si può concludere che la decisione della Sezione degli stranieri di non rinnovare il permesso di dimora all'insorgente non presta il fianco a critiche. Infatti, come accennato in precedenza e come pure è stato correttamente sottolineato dal Consiglio di Stato nella decisione qui impugnata e nelle sue osservazioni al gravame in esame, l'art. 7 cpv. 1 LDDS, al quale si richiama la ricorrente, pur potendo essere invocato da chi semplicemente dimostra di essere sposato con una persona di nazionalità elvetica, ha quale chiaro e preciso scopo quello di permettere al coniuge straniero di vivere al fianco dell'altro coniuge svizzero domiciliato in Svizzera, e non certo quello di semplicemente consentire al coniuge straniero di entrare e vivere su suolo elvetico, allorché l'altro partner, svizzero, risiede di fatto all'estero, rientrando anche solo episodicamente in Svizzera (STF 2 ottobre 1996 in re K. C., consid. 4c; Istruzioni dell'UFDS gennaio 1993 relative alla

legislazione sugli stranieri, no. 641.1). L'autorità di polizia può dunque negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il permesso di soggiornare nel nostro paese nei casi in cui il diritto conferitogli dall'art. 7 cpv. 1 LDDS viene invocato per raggiungere obiettivi diversi da quello del ricongiungimento coniugale che sta a capo della suddetta disposizione legale. Nel caso di specie, già si è detto di come il marito della ricorrente viva ormai da anni a Santo Domingo, tanto che, al di là delle semplici affermazioni di parte, un suo rientro in Svizzera entro breve termine sembra a questo punto piuttosto improbabile. Se a ciò si aggiunge il fatto che le ragioni invocate dalla ricorrente per giustificare la sua volontà di rimanere in Svizzera sono di natura prettamente economica e personale (ricerca di un posto di lavoro quale parrucchiera), appare evidente come la pretesa della straniera di vedersi rinnovato il permesso di dimora in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS si configura alla stregua di un vero e proprio abuso di diritto che non può evidentemente essere tutelato. Lo scopo perseguito da \_\_\_\_\_ mediante la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è certo quello di permettere la costituzione di una comunione domestica con il marito (ormai stabilitosi all'estero), quanto piuttosto quello di approfittare dei privilegi che la legislazione svizzera in materia di stranieri le conferisce in virtù del vincolo matrimoniale che la lega a \_\_\_\_\_ per poter così fruire di un permesso di residenza che altrimenti ben difficilmente le autorità svizzere le rilascerebbero, essendo tra le altre cose già stata oggetto di un provvedimento di espulsione. 5. Stante quanto precede e ritenuto altresì che in assenza di una relazione effettivamente vissuta con il marito la ricorrente non può neppure beneficiare delle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, il ricorso va respinto per i motivi appena addotti, senza che si renda necessario esaminare se effettivamente sussistano i presupposti per ammettere che la ricorrente abbia contratto con il cittadino svizzero \_\_\_\_\_ un matrimonio fittizio avente quale scopo essenziale quello di aggirare le norme vigenti in materia di polizia degli stranieri. La tassa di giustizia deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm). La domanda di assistenza giudiziaria, unitamente a quella di gratuito patrocinio, deve infatti essere respinta, sia perché il gravame appare manifestamente infondato, sia per il fatto che la ricorrente non risulta essere nella situazione di non poter sopperire ai costi processuali e di patrocinio causati dal presente procedimento, avendo a questo proposito la stessa insorgente dichiarato esplicitamente davanti agli agenti di polizia di beneficiare di una rendita alimentare di 2'000 dollari (pari a poco meno di fr. 3'000.--) che le passa mensilmente il marito e di disporre inoltre di risparmi propri, che le permettono di vivere decorosamente. Per questi motivi, visti gli art. 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 43, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza \_\_\_\_\_ è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 marzo 1998, notificando la sua partenza all'Ufficio regionale degli stranieri di \_\_\_\_\_. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario